



Decreto Dirigenziale n. 198 del 30/09/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, COMMA 2, D. LGS N. 152/06. DITTA EUROCAL SRL, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ALBANELLA (SA), VIA GIUNTA, 17, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI ALBANELLA (SA), LOC. SAN CESAREO, 33.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta EUROCAL srl con sede legale nel Comune di Albanella (SA), Via Giunta, 17, Amministratore Unico Minella Vito nato a Salerno il 19.06.1967, ha presentato in data 30.09.2010, prot. 786104, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 per l'impianto sito nel Comune di Albanella (SA), Loc. San Cesareo, 33, per l'attività di produzione di calcestruzzo;

- che in data 27.06.2011 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, conclusasi con la richiesta di integrazioni da parte della Ditta;

- che in data 20.07.2011 si è tenuta la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, preso atto della documentazione integrativa richiesta nella seduta precedente acquisita al prot. n. 569597 in pari data, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni di seguito riportate:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;

2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato Vi, parte V del D.Lgs 152/06;

- Il rilascio del Decreto autorizzativo è subordinato all'invio da parte della Ditta:

- 1) di un'autodichiarazione sulla conformità urbanistica ed edilizia, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 2) della georeferenziazione dei punti di emissione non dichiarati nel quadro riepilogativo;
- 3) della riproposizione della planimetria con inserimento della vasca lavaggio betoniere;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Camino	Inquinanti	Concentrazione	Flusso di massa
		mg/Nm³	Kg/h
E1	Polveri	5,0	0,012
E2	Polveri	3,5	0,029
E3	Polveri	5,0	0,012
E4	Polveri	3,5	0,029

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 25.07.2011, prot. 581788 nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti, ad eccezione dell'Amministrazione Provinciale che ha espresso parere favorevole con nota acquisita il 27/07/2011, prot. 589491;
- che con nota del 5.08.2011, prot. 613643 la Ditta richiedente ha trasmesso la documentazione richiesta in Conferenza di Servizi;
- che l'ARPAC con nota acquisita il 7/09/2011, prot. 673825, ha comunicato l'avvenuto pagamento a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n.750/04 e n. 154/07;
- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere alla Ditta EUROCAL srl con sede legale nel Comune di Albanella (SA), Via Giunta, 17, Amministratore Unico Minella Vito nato a Salerno il 19.06.1967, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito nel Comune di Albanella (SA), Loc. San Cesareo, 33, per l'attività di produzione di calcestruzzo, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;
 - 2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - 5) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 - 6) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.lg. 152/06;
- siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
- demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati;
- l'obbligo da parte della Ditta di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la presente autorizzazione, non esonera la Ditta EUROCAL srl, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- inviare copia del presente decreto alla Ditta EUROCAL srl, all'A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Albanella (SA);
- pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO